

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE

**A.S. n. 1763: "Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica".
(Approvato dalla Camera dei deputati)**

Spesa pubblica

N. 13

Ottobre 2002

INDICE

Articolo 1, comma 01	pag.	1
Articolo 1, comma 1	pag.	3
Articolo 1, comma 1- <i>bis</i>	pag.	7
Articolo 1, comma 2	pag.	8
Articolo 1, comma 3	pag.	8
Articolo 1, commi 4 e 5.....	pag.	11
Articolo 1, comma 6	pag.	12
Articolo 1, commi 7 e 8.....	pag.	13

Vengono qui svolte alcune considerazioni sui principali aspetti di contabilità pubblica che le norme presentano.

Il decreto-legge consta di un solo articolo, con numerosi commi.

Articolo 1, comma 01

La Camera dei deputati ha introdotto il comma 01, la cui **lettera a)** provvede a modificare la legge n. 468 del 1978 per la parte relativa al contenuto esclusivo della legge finanziaria, inserendo, al comma 3 dell'articolo 11 di tale legge, una nuova lettera *i-quater*), in base alla quale la legge finanziaria contiene norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui alla cosiddetta procedura di "monitoraggio" prevista all'articolo 11-*ter*, comma 7, della medesima legge n. 468. In sostanza, la legge finanziaria diventa la sede nella quale vengono effettuate anche le revisioni sia normative sia eventualmente di copertura per le leggi per le quali nel tempo si sia verificato o si stia per verificare uno scostamento rispetto alle previsioni iniziali di spesa o di entrata indicate dalla legge medesima. Si tratta dunque di un arricchimento del contenuto della legge finanziaria, che sembra coerente con la tendenza già manifestatasi con l'ultima legge di riforma in materia (n. 208 del 99), nel senso di rimpinguare il contenuto di tale strumento facendo ad esso assumere la veste di sede privilegiata nella quale ridefinire periodicamente gli strumenti e le grandezze di finanza pubblica. Ponendosi ora dunque tale sede come momento attuativo della procedura di monitoraggio di cui al comma 7 citato, non dovrebbe essere escluso che le correzioni degli andamenti indesiderati delle singole leggi onerose, quale esito dell'attivazione di tale meccanismo di monitoraggio, possano essere effettuate anche fuori dell'ambito della legge finanziaria, potendo a ciò essere utilizzabile, sulla base del testo pur modificato

del citato comma 7 dell'articolo 11-*ter*, qualsiasi strumento legislativo. Tale interpretazione è indirettamente confermata anche dall'innovazione di cui alla **lettera b)** del medesimo comma 01.

Infatti, tale ultima norma aggiunge, ugualmente all'articolo 11 della citata legge n. 468 del 1978, un ulteriore comma, che prevede che in allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria siano indicati sia i provvedimenti legislativi già adottati nel corso dell'esercizio come esito della predetta procedura di monitoraggio, con i relativi effetti finanziari, sia le ulteriori misure correttive che si intendano contestualmente adottare ai sensi della nuova lettera *i-quater*). Trattandosi del contenuto di una relazione illustrativa, la finalità della norma pare dunque quella di introdurre elementi di chiarezza, in quanto per la prima parte - ossia per i provvedimenti legislativi già approvati (se in tal modo va inteso l'aggettivo "adottati" e non nel senso dell'avvenuta presentazione) - i relativi effetti dovrebbero essere già contenuti nella contestuale previsione di bilancio a legislazione vigente, mentre, per le misure correttive, si tratta di illustrare il contenuto di una parte dell'articolato dello stesso disegno di legge finanziaria. Andrebbe ad ogni modo chiarito il significato dell'aggettivo "ulteriori" di tali ultime misure, ossia se esse debbano vertere - sotto il profilo dell'obbligo di darne conto nella relazione illustrativa - necessariamente sulle stesse leggi già eventualmente oggetto di intervento correttivo, oppure più ragionevolmente se il carattere ulteriore riguardi l'aspetto quantitativo del problema, ossia la previsione di correzioni di nuove leggi rispetto a quanto già effettuato.

Articolo 1, comma 1

Il comma 1 introduce poi nuovi commi e modifiche all'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978, in materia di copertura delle leggi che comportano oneri.

Anzitutto, con la **lettera a)**, introdotta dalla Camera dei deputati, si ampliano le modalità attuative della norma costituzionale di riferimento, nel senso che viene ora prescritto che ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese - e non quindi minori entrate - indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata che va intesa come limite massimo di spesa. In alternativa, ciascuna legge che comporta spese indica le relative previsioni, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In sostanza, si è inteso ricondurre ovvero far discendere dal precetto costituzionale una bipartizione delle tipologie di legge di spesa, tra quelle che recano cosiddetti "tetti di spesa" e le altre, che si limitano ad indicare previsioni di spesa, prevedendo però per queste ultime l'obbligo della indicata clausola di salvaguardia per la compensazione degli eventuali effetti eccedenti le previsioni. In assenza, quindi, di limiti di spesa, la presenza di una clausola di salvaguardia rappresenterebbe ora un requisito di costituzionalità della legge, che va probabilmente inteso non solo in ordine alla presenza o meno di tale specifica clausola, ma anche rispetto alla sua efficacia.

Poiché l'effetto della norma è quello di inquadrare tutte le leggi di spesa nella citata bipartizione, pena l'incostituzionalità, si tratta di una norma che va valutata nei suoi possibili risvolti operativi, avuto riguardo ad esempio ai dubbi interpretativi e alle stesse conseguenze sulle procedure parlamentari, in sede di esame del singolo disegno di legge, cui la sua attuazione può dar luogo. Non è difficile ipotizzare, ad esempio, che la funzione di filtro che svolgono a tal

riguardo le due Commissioni bilancio del Parlamento debba non solo riguardare d'ora in poi la constatazione dell'esistenza o meno della clausola, ma estendere tale controllo anche alla efficacia della singola clausola, il che può confluire nelle valutazioni di merito che spettano alle Commissioni competenti e alle Assemblee.

Va poi considerato che le clausole di salvaguardia possono sostanziarsi in meccanismi automatici ovvero discrezionali, il che può costituire un ulteriore elemento di difficoltà valutativa nell'ambito del più generale problema della stima dell'efficacia della singola clausola quale requisito di costituzionalità. Si tratta peraltro di un problema che si pone sia all'atto del varo della singola legge, sia nel corso del tempo in relazione alla sua attuazione.

Inoltre, non dovrebbe più essere possibile una clausola di copertura onnicomprensiva di tutte le norme di spesa, ciascuna delle quali infatti deve appartenere ad una delle due tipologie di spesa possibile, il che deve risultare ai fini della verifica di costituzionalità.

Sebbene poi il titolo dell'articolo 11-*ter* della legge 468, qui modificata, si riferisca alla copertura delle leggi ordinarie, essendo prevista per la legge finanziaria la disciplina di copertura da altro articolo della legge, non sarebbe inutile escludere, anche solo a livello interpretativo nel dibattito, l'applicabilità del vincolo della clausola di salvaguardia a ciascuna disposizione della legge finanziaria, il che presenterebbe aspetti di difficile gestione.

Si potrebbe inoltre chiarire *ad abundantiam*, anche con una semplice dichiarazione, che la parte dell'attuale comma 1 dell'articolo 11-*ter* relativa all'elenco tassativo delle modalità di assolvimento dell'obbligo di copertura rimane come espressamente attuativa del medesimo precetto costituzionale.

Andrebbe infine considerata acquisita, proprio sulla base dell'articolo 81, quarto comma, la permanenza dell'obbligo di apprestare mezzi di copertura di

portata quantitativa, qualitativa e temporale identica a quella dell'onere come stimato nella singola legge, dal momento che la clausola di salvaguardia, come si desume del resto dalla stessa lettera della norma in questione, non può che essere intesa come meccanismo la cui efficacia va valutata *ex ante* proprio per permettere il controllo nel tempo dell'evoluzione dell'onere rispetto alla copertura. Essa attiene dunque al momento attuativo della legge, fermo rimanendo quindi che nel momento deliberativo l'accennata identità *ex ante* tra onere previsto e copertura dovrebbe comunque essere garantita (e ferma rimanendo naturalmente, all'atto della deliberazione, l'efficacia della singola clausola rispetto allo scopo cui essa è preordinata).

Sempre il comma 1 introduce poi, con la **lettera b)**, altri due commi all'articolo 11-*ter*, della medesima legge n. 468 richiamata, riguardante l'elenco delle coperture finanziarie.

Con il primo comma (6-*bis*), primo periodo, si fissa il principio per cui le norme comportanti nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi, facendo carico al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di comunicare il raggiungimento di tali limiti. Nella versione in vigore del decreto ciò era preordinato anche ai fini dell'applicazione della procedura di monitoraggio di cui al comma 7 dell'articolo 11 della medesima legge. Anche se quest'ultimo riferimento è stato soppresso dalla Camera dei deputati, tale soppressione però non sembra avere una reale portata normativa, in quanto non dovrebbe risultarne escluso - trattandosi di un eventuale intervento di merito e fermi rimanendo gli effetti previsti in termini di cessazione di efficacia, di cui al secondo periodo del comma, - che, anche ai fini della reviviscenza, si possano attivare il meccanismo di monitoraggio di cui al comma 7 ovvero gli interventi di

cui alla legge finanziaria, nel caso sia avvenuto il raggiungimento del limite di spesa.

Sempre il comma 6-*bis* fa presente poi, al secondo periodo, inserito dalla Camera dei deputati, che le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa e per le quali sia stato accertato l'avvenuto raggiungimento di tali limiti di spesa cessano di avere efficacia dalla data di pubblicazione del decreto del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il dibattito presso l'Assemblea della Camera dei deputati ha chiarito, comunque, che, pur essendo stata soppressa la norma esplicita introdotta in tal senso dalla Commissione bilancio, possono pur sempre essere attivati i normali meccanismi di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 468, quindi per le spese obbligatorie e d'ordine, nonché per i residui passivi perenti di parte corrente e capitale¹. Rimane peraltro non disciplinato esplicitamente il caso del mancato o insufficiente funzionamento di una specifica clausola di salvaguardia: a parte gli aspetti di legalità formale (e le eventuali, relative conseguenze), la soluzione sembra consistere nell'attivabilità del descritto meccanismo di monitoraggio (ovvero nella possibilità di correzioni in legge finanziaria sempre ai sensi della nuova lettera i)-*quater*), se si intende ricondurre gli effetti alle previsioni. Sul comma comunque va ricordato che, sul piano strettamente contabile, già in base all'ordinamento in vigore gli impegni e i pagamenti trovano un limite negli stanziamenti di bilancio rispettivamente in conto competenza e per cassa, salve le integrazioni mediante ricorso ai citati fondi di riserva.

Il nuovo comma 6-*ter* dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978, inserito sempre dalla lettera b) del comma 1 in esame, stabilisce compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del comma precedente, anche in riferimento

¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Resoconto sommario e stenografico*, 8 ottobre 2002, dichiarazione del rappresentante del Governo (pag. 13) e del relatore (pag. 38). V. anche CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*

agli enti e organismi pubblici non territoriali, con segnalazione al Parlamento e al Dicastero dell'economia.

Articolo 1, comma 1-*bis*

Il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto prevede, poi, un principio che si estende a tutta la legislazione vigente, nel senso che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i relativi limiti di spesa sono individuati nei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato ai sensi della normativa di riferimento.

Al riguardo, appare opportuno avere chiarimenti circa la effettiva portata della norma, anzitutto per il richiamo all'intero precedente comma 1, che sembra trovare una *ratio* in riferimento alla sola lettera b), che reca il descritto nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468, ossia in riferimento alla cessazione di efficacia delle disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa una volta accertato l'avvenuto raggiungimento di tali limiti. Ma proprio questo rafforza l'esigenza di un chiarimento circa la portata del comma, già posta peraltro in prima lettura, in riferimento soprattutto alla legislazione di spesa in vigore che reca previsioni di spesa per la parte in cui essa è costituita dai cosiddetti "oneri inderogabili", che rappresenta una fattispecie tipica e che si sostanzia in interventi di natura tale da essere legati a comportamenti di soggetti, al determinarsi di condizioni e requisiti, al mutare di parametri anche non oggetto di disciplina legislativa, alla previsione di diritti soggettivi etc. Anche a tal proposito va ribadito quanto già osservato con il precedente comma 6-*bis*, ossia che, sul piano strettamente contabile, già sulla base dell'ordinamento in vigore gli impegni e i pagamenti trovano un limite negli stanziamenti di bilancio

parlamentari, 19 settembre 2002, pag. 24 sempre in riferimento alle dichiarazioni del rappresentante del Governo per

rispettivamente in conto competenza e per cassa, salve le integrazioni mediante ricorso ai fondi di riserva e le modifiche legislative possibili in base all'articolo 17 della legge n. 468, entrambe peraltro non escluse dalla norma.

Articolo 1, comma 2

Il comma 2 innova egualmente la predetta legge di contabilità nel senso di prevedere, in relazione al meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, che esso si può ora attivare anche se gli scostamenti tra oneri e coperture siano in procinto di verificarsi e anche se il Ministro competente non ne dia notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale quindi acquista autonomia in tal senso. Queste sono le due principali innovazioni rispetto alla legislazione vigente. La Camera dei deputati ha poi aggiunto due periodi che specificano, in sintesi, che la relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti e che il Ministro dell'economia può promuovere altresì la procedura di monitoraggio allorchè riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 3

Il comma 3 introduce poi una norma (formalmente non modificativa della legge di contabilità) in base alla quale, in caso di scostamento rilevante rispetto agli obiettivi della finanza pubblica di cui al DPEF, il Consiglio dei ministri delibera un atto di indirizzo, che si concretizza in un DPCM, con il quale

quanto riguarda le spese obbligatorie.

vengono definiti i criteri di carattere generale e il coordinamento dell'azione amministrativa di Governo ai fini del controllo e del monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Tali schemi vengono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In base all'atto di indirizzo poi il Ministro dell'economia può disporre la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o alla emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato entro limiti percentuali uniformi riferiti a tutte le dotazioni di bilancio, con alcune esclusioni (essenzialmente la spesa obbligatoria). Tali decreti vengono trasmessi alle Camere.

Si ha quindi, ai fini del monitoraggio complessivo degli andamenti di finanza pubblica, una doppia fase. Anzitutto, l'adozione di un atto di indirizzo generale, previo parere delle Commissioni parlamentari, ed in secondo luogo la conseguente individuazione da parte del Ministro dell'economia della percentuale di limitazione di impegni e pagamenti in misura uniforme per tutte le dotazioni di bilancio (salvo le eccezioni previste), con comunicazione al Parlamento.

Trattandosi della materia del bilancio, anche per questa norma (notevolmente modificata peraltro dalla Camera dei deputati), così come per altri versi in relazione a meccanismi e procedure introdotte nella prassi da qualche anno (è il caso ad esempio dell'obbligo di rispettare, per gli emendamenti relativi ai fondi speciali del disegno di legge finanziaria, i relativi coefficienti di realizzazione sulla base delle stime *ex ante* fornite dal Governo), può valere l'osservazione in linea generale già da tempo effettuata e che si può qui ripetere *mutatis mutandis*, secondo cui "il campo di problemi che l'apertura progressiva verso un'ottica di monitoraggio degli effetti di cassa e il connesso spostamento da un'impostazione tradizionale attenta al momento previsionale ad un'altra - non necessariamente sostitutiva - focalizzata anche sulla fase della gestione,

pongono pure nella fase preliminare della deliberazione (oltre che in quella successiva della gestione) delle norme, sembra dunque assumere contorni sicuramente ampi e delicati, sui quali appare opportuna una riflessione, anche perché tale da inerire al problema dei rapporti tra potere esecutivo e potere legislativo sotto il profilo della concretezza del potere di iniziativa legislativa"².

Nello specifico va peraltro ricordato che, sia pure in materia di mantenimento in bilancio dei residui di stanziamento - che rappresenta però un caso simile, data la inclusione dei residui nel calcolo della massa spendibile rilevante ai fini delle autorizzazioni di cassa nonché la loro impegnabilità per la spesa in conto capitale e dato soprattutto che anche ogni stanziamento in conto residui si basa su leggi -, la tendenza della legislazione e degli interventi degli ultimi anni è stata tale da introdurre elementi di facoltatività e di non automaticità al riguardo (a parte le leggi che hanno limitato esplicitamente l'impegnabilità). Si può ricordare ad esempio il combinato disposto tra l'articolo 4-*bis* della legge n. 468, introdotto con le riforme di cui alla legge n. 208 del 1999, e la correlata norma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 279 del 1997³. Ma può essere ricordata soprattutto la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 1998, in materia di principi e modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti la formazione dei residui di stanziamento⁴. Si tratta peraltro di un complesso di norme con valore permanente.

² Cfr. *Documenti di base* di questo Servizio sulle varie sessioni di bilancio e da ultimo il n. 32, p. 32, aprile 2002, sulla sessione di bilancio per il 2002.

³ In base a tale combinato, in sede di predisposizione del bilancio, il Ministro dell'economia esamina lo stato di attuazione dei programmi in corso ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme già stanziare per spese in conto capitale e non impegnate, verificata altresì la sussistenza dell'effettiva necessità di conservazione delle somme per motivate esigenze connessa all'attuazione degli investimenti cui gli investimenti sono preordinati.

⁴ A titolo informativo si ricorda che la direttiva prevedeva che le amministrazioni di spesa fornissero le proprie proposte con l'obiettivo di limitare i residui di stanziamento al 40% delle somme che sarebbero state conservabili sulla base di un'applicazione automatica della norma.

Articolo 1, commi 4 e 5

Il comma 4 prevede poi che il Ministro dell'economia possa disporre per le medesime funzioni del comma precedente la riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici non territoriali, con l'esclusione degli organi costituzionali, previste dai rispettivi bilanci, disponendo peraltro che il maggior avanzo è indisponibile fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia.

Il comma 5 introduce due modifiche all'articolo 20 della legge n. 468 del 1978, riguardante gli impegni.

Per quanto concerne la prima modifica, in base all'attuale formulazione della legge agli impegni di spese in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della medesima legge. Poiché tale ultimo articolo fu abrogato dall'articolo 11 della prima modifica della legge n. 468 (n. 362 del 1988), la norma in esame provvede sostanzialmente ad aggiornare il riferimento, per le disposizioni relative alla cosiddetta "spesa ripartita", riportandolo all'articolo 11-*quater*, comma 2, dell'attuale testo coordinato della legge di contabilità, che appunto disciplina le modalità di stipula dei contratti per tale tipo di spesa. In sostanza, si dovrebbe trattare di un coordinamento, dal momento che in materia la normativa non è stata modificata.

La seconda modifica intende invece aggiungere un comma finale, sempre all'articolo 20, in materia di impegni, con il quale si intende anzitutto ribadire la impossibilità di assumere impegni a carico dell'esercizio scaduto dopo il 31 dicembre, aggiungendo che gli uffici del Ministero non possono ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data. Poiché si individua nella data di arrivo dell'atto il limite temporale per la validità dello stesso, la norma dovrebbe comportare - in assenza nell'ordinamento dell'istituto del bilancio

suppletivo - un'anticipazione degli atti di impegno e, probabilmente, rendere più stringente il comma 4 dell'articolo 20, in base al quale gli impegni assunti possono riferirsi solo all'esercizio in corso. Il nuovo comma introduce comunque una fattispecie nuova, ossia la possibilità di ricevere atti di impegno che dovessero pervenire oltre il 31 dicembre quando essi conseguano all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre.

Articolo 1, comma 6

Con il comma 6 si interviene ancora una volta sul termine per il mantenimento nel conto dei residui delle somme stanziare per le spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio (cosiddetti "residui di stanziamento"). Tale termine era stato portato ad un anno nel 1989 e poi era stato ampliato a tre anni dalla legge n. 94 del 1997, di riforma del bilancio. Con il comma in esame si ritorna al termine di un anno, oltre quello di iscrizione, con le medesime eccezioni già previste. L'effetto della norma a regime è quindi di ridurre il mantenimento in bilancio dei residui, a parità di comportamenti delle amministrazioni.

Un'altra conseguenza del comma riguarda il fatto che, venendo sostituito integralmente il comma della versione precedente, è venuto meno il terzo periodo di quest'ultimo, in base al quale per le spese in annualità il periodo di conservazione decorreva dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. Tale soppressione probabilmente deriva dalla riconduzione implicita del caso del limite di impegno a quello più generale delle spese in conto capitale.

E' stato introdotto poi un comma 6-*bis*, volto a dettare una disciplina transitoria, che rende progressivo il passaggio da tre a un anno del termine di conservazione dei residui di stanziamento. In sintesi, le somme non impegnate al termine dell'esercizio in corso e relative ai due esercizi precedenti possono essere mantenute in bilancio per un altro esercizio (2003). Le somme invece stanziata nel presente esercizio possono rimanere in bilancio per due esercizi (2004), così come le somme stanziata nel 2003 rimangono in bilancio fino al 2005. Sarebbe utile al riguardo che il Governo potesse fornire una stima dell'impatto finanziario della normativa.

Articolo 1, commi 7 e 8

Per quanto riguarda il comma 7, esso consta di due periodi.

Con il primo si dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni che derogano alla norma sulla conservazione dei residui, dovendosi intendere che il richiamo a tutto l'articolo 36 del regio decreto n. 2440 del 1923 includa anche il riferimento ai termini di mantenimento in bilancio delle spese correnti. L'effetto della norma dovrebbe essere di segno restrittivo per il bilancio dello Stato, in quanto numerosi sono i casi di singole leggi che prevedono la deroga rispetto ai termini generali di mantenimento in bilancio delle varie spese.

Il secondo periodo interviene su una norma del provvedimento "collegato" per il 1998, la quale, in connessione all'ampliamento a tre anni del periodo di conservazione delle somme non impegnate e alla conseguente possibilità, per le spese relative ad annualità o a limiti di impegno, di formazione di residui in modo cumulativo, escludeva tale possibilità stabilendo che, in caso di ritardo nella assunzione degli impegni, tali spese venissero reiscritte nella

competenza degli esercizi terminali. In sostanza, la spesa autorizzata in annualità o per limiti di impegno per un determinato periodo veniva fatta slittare direttamente in conto competenza senza passare per il conto residui. Con il periodo in esame si modifica dal terzo esercizio a quello successivo alla prima iscrizione in bilancio la condizione perché si verifichi il descritto effetto della reinscrizione del limite di impegno nella competenza degli esercizi terminali, fermo rimanendo sostanzialmente inalterato il meccanismo e dunque il carattere automatico dello slittamento. Peraltro, essendo stata ricondotta ora ad un anno la possibilità di assumere impegni per le spese in conto capitale (di cui al precedente comma 6), si potrebbe porre il problema se abbia ancora validità la previsione della condizione descritta ai fini dello slittamento della competenza nel caso di ritardo nell'assunzione di impegni in relazione alle spese in annualità o per limiti d'impegno.

Il comma 8 prevede l'assegnazione dei compiti di controllo e di monitoraggio alle ragionerie provinciali dello Stato e la relativa dipendenza organica e funzionale dal dipartimento della Ragioneria generale, le attività di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione restando assegnate agli altri uffici delle direzioni provinciali.